



+39.06.97602592



info@marchiodimpresa.it

DOP&IGP_Guida

Il documento informativo necessario per conoscere e proteggere la qualità dei prodotti a livello comunitario

INDICE INTERATTIVO

[Pag. 2](#) [Intro e Fonti](#)

[Pag. 3](#) [DOP o IGP? Differenze](#)

[Pag. 4](#) [Procedura di riconoscimento](#)

[Pag. 6](#) [La tutela successiva](#)

[Pag. 7](#) [Uno sguardo all'Italia](#)

Sedi:

Roma (Italia): Via del Caucaso, 21
Alicante (Spagna): Calle Garcia Morato, 11/Entr. Iz

Of counsel



www.studiolegalesilenzi.it

1 Intro e Fonti.

Il settore agricolo europeo gode, a livello internazionale, di un'ottima reputazione grazie ai numerosi prodotti contraddistinti da caratteristiche specifiche e da competenze tradizionali legate al territorio nazionale. Per tale ragione l'Unione Europea attribuisce una grande importanza alla protezione comunitaria e internazionale delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) al fine di offrire ai consumatori le informazioni adeguate sulla qualità dei prodotti, ed ai produttori una giusta remunerazione degli investimenti realizzati.

Per questi motivi, già dal 1992, il Consiglio Europeo ha adottato un quadro giuridico relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari con specifico Regolamento CEE n. 2081/92 grazie al quale tali prodotti beneficiano di un sistema volontario di protezione che conferisce ai produttori interessati la possibilità di proteggere determinate denominazioni attraverso la loro registrazione europea e di ottenere, conseguentemente, il riconoscimento dei relativi diritti. La volontà degli operatori di tutelare i loro prodotti agricoli o alimentari identificabili in base all'origine geografica ha portato, fino ad oggi, alla registrazione un gran numero di denominazioni, dimostrando che tale disciplina ha incontrato un'accoglienza più che favorevole all'interno degli Stati dell'Unione.

Nel corso degli anni, tuttavia, il quadro legislativo comunitario originario si è dimostrato poco adatto a rispondere a una serie di mutamenti intervenuti all'interno dell'Europa e a livello globale. Nel frattempo, infatti, i cambiamenti legislativi, l'allargamento dell'Unione a nuovi paesi e, in particolare, le richieste sotto forma di contenzioso introdotte presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) da parte di paesi terzi (Australia e Stati Uniti, in particolare), hanno determinato la necessità di un cambiamento. Il recepimento di tale esigenza ha portato il 20 marzo 2006 all'adozione da parte del Consiglio dei Ministri dell'UE del nuovo Regolamento 510/2006 che chiarisce e semplifica le norme relative alle indicazioni geografiche protette (IGP) e alle denominazioni di origine protette (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari, modificando la procedura di riconoscimento delle indicazioni geografiche e rendendola più snella.



2 DOP o IGP? Differenze.

Ancora sono molti i produttori ed i consumatori che hanno scarsa dimestichezza con i marchi che distinguono i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e i prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP).

Si tratta di veri e propri marchi di qualità, rilasciati dall'Unione Europea su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di un'istruttoria preliminare molto accurata e dell'impegno di tutti i produttori interessati a sottoporsi al successivo costante controllo di un ente terzo di certificazione.

Vediamo le caratteristiche:

- La "Denominazione di Origine Protetta" (DOP) è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito - solitamente per legge - a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), che fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) i quali, se combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata.
- Il termine "Indicazione Geografica Protetta" (IGP) è un marchio di tutela giuridica dell'indicazione geografica che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata.

Per ottenere la IGP, quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area.

Pertanto, la differenza fra prodotti DOP e prodotti IGP sta nel fatto che, per i prodotti DOP, tutto ciò che concerne l'elaborazione e la commercializzazione del prodotto ha origine nel territorio dichiarato; mentre per il prodotto IGP, il territorio dichiarato conferisce al prodotto, attraverso alcune fasi o componenti della sua elaborazione, ma non tutti i fattori che concorrono all'ottenimento del prodotto provengono dal territorio dichiarato.

Così, ad esempio, la Bresaola della Valtellina è IGP e non DOP perché ottenuta da carni di animali che non sono allevati in Valtellina, pur seguendo i metodi di produzione tradizionali e beneficiando, nel corso della stagionatura, del clima particolarmente favorevole della zona.

Più semplicemente ancora, il marchio DOP certifica esclusivamente prodotti integralmente ottenuti e confezionati nel territorio d'origine dichiarato, mentre il marchio IGP certifica che non tutto il processo produttivo è legato alla zona d'origine dichiarata, ma lo sono le fasi più importanti, ossia quelle che danno al prodotto il suo carattere peculiare.

3 La procedura per ottenere il riconoscimento.

3.1 La domanda.

La domanda di riconoscimento per i prodotti DOP e IGP, che deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali, può essere presentata, di norma, esclusivamente da una organizzazione associativa (non è stabilita una precisa forma giuridica) che riunisca tutti gli operatori interessati che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare allo Stato Membro su cui il territorio è situata la zona geografica.

La domanda deve contenere:

- tutti i fattori di identificazione del prodotto,
- la sua origine storica nel territorio citato nella denominazione,
- il disciplinare di produzione e l'ente terzo di certificazione (fra quelli riconosciuti dal Ministero) al quale è affidato il controllo sulla conformità della produzione al disciplinare stesso.

3.2 Il disciplinare.

Per beneficiare di una DOP o di una IGP, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme a un disciplinare di produzione che deve comprendere diversi elementi, tra i quali:

- il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;
- la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
- gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario di una delimitata zona geografica;
- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;

- gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti e le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

Tale disciplinare, pertanto, non solo rappresenta un valido strumento di tutela dei consumatori sostanziandosi in una serie di regole alle quali tutti i produttori devono attenersi in modo tassativo, ma definisce e regola le modalità di realizzazione di un determinato prodotto e la localizzazione geografica della produzione.

Se il prodotto agricolo o alimentare è conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione ottiene l'iscrizione della denominazione nel "registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette" e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Si tenga presente che le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Per "denominazione divenuta generica" si intende il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.

A seguito dell'inoltro della domanda di riconoscimento al Ministero delle politiche agricole e forestali, si apre una procedura che si articola essenzialmente in 3 fasi:

- Istruttoria
- Comunitaria
- Ispettiva.

Vediamole da vicino.

3.3 Fase Istruttoria

In questa fase il Ministero:

1. acquisisce il parere della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competenti;
2. verifica la rispondenza della domanda ai requisiti previsti dal Regolamento 510/2006 dell'Unione Europea;
3. se non vi sono difformità con la norma, indice una riunione con l'Organizzazione dei produttori, la Regione (o Provincia autonoma) e la Camera di Commercio per una

ulteriore verifica che il disciplinare di produzione risponda effettivamente ad usi leali e costanti così come previsto dal Regolamento della UE;

4. Pubblica la proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attendendo 30 giorni per accogliere eventuali opposizioni.

3.4 Fase Comunitaria

Terminata positivamente questa fase istruttoria, il Ministero trasmette la domanda alla Commissione dell'Unione Europea, che:

1. ne esamina la conformità al Regolamento 510/2006;
2. in caso di esito favorevole, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale UE attendendo 6 mesi per accogliere eventuali opposizioni.
3. Trascorso tale periodo senza opposizioni, il prodotto ottiene il riconoscimento e viene perciò iscritto nell'apposito Albo comunitario.

3.5 Fase Ispettiva

Una volta che i prodotti hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP, la denominazione deve essere, presso i singoli produttori, costantemente soggetta a:

1. controllo di conformità al disciplinare di produzione, funzione per cui è competente l'ente terzo di certificazione (che, di fatto, vigila anche sulla perfetta affidabilità igienico-sanitaria del prodotto);
2. vigilanza sulla commercializzazione, funzione affidata ai Consorzi di Tutela, organismo rappresentativo dei produttori, che svolge anche le attività necessarie alla promozione e valorizzazione del prodotto DOP o del prodotto IGP sul mercato.

Gli oneri dell'attività di certificazione sono a carico dei produttori che pertanto, in questo modo, decidono di investire per migliorare la propria professionalità e, soprattutto, per trasmettere ai consumatori una "sostanza" (non solo una "immagine") di serietà e passione per il proprio lavoro.

4 La tutela conseguente alla registrazione DOP o IGP.

Le DOP e le IGP registrate fruiscono della particolare tutela contro:

1. qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di

tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

2. qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;

3. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

4. qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

5 Uno sguardo all'Italia.

L'Italia, con la sua straordinaria ricchezza di prodotti tipici di specifiche aree geografiche, può trarre da tali riconoscimenti importanti vantaggi commerciali, sui mercati interni ed esteri, e il consumatore, ove correttamente informato, può scegliere il meglio del patrimonio agroalimentare del nostro Paese.

Al Marzo 2010, i prodotti italiani riconosciuti sono complessivamente 203, di cui 127 DOP, e 76 IGP.

Guardando alle categorie merceologiche, sono al primo posto gli ortofrutticoli, con 69 riconoscimenti, dei quali 18 DOP e 51 IGP; segue l'olio extravergine d'oliva con 39 DOP e una IGP; poi i formaggi e i caseari, con 37 DOP, le carni (salumi e carni fresche) con 21 DOP e 15 IGP.

Guardando alla distribuzione regionale, abbiamo, al nord, 32 riconoscimenti per il Veneto, 31 per l'Emilia Romagna e 22 per la Lombardia. Nell'Italia Centrale spicca la Toscana con 21, al sud Campania e Sicilia con 19.

I riconoscimenti non riguardano soltanto prodotti freschi o tradizionali trasformazioni agricole. Abbiamo, infatti, anche cinque tipi di pane (Coppia Ferrarese IGP, Casareccio di Genzano IGP, Pane di Altamura DOP, Pane di Matera IGP, Pagnotta del Dittaino DOP), due tipi di prodotto ittico (Acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP e Tinca Gobba Dorata dell'Altopiano del Poirino DOP), un'essenza non alimentare (Bergamotto di Reggio Calabria DOP) e una preziosa spezia: lo zafferano (Zafferano di S. Gimignano DOP, Zafferano dell'Aquila DOP, Zafferano di Sardegna DOP).

Occorre tuttavia segnalare che spesso vengono date ai prodotti alimentari denominazioni molto simili a quelle riconosciute, e non sempre i punti vendita sono scrupolosi nel riportare accanto a ciascun prodotto la sua corretta denominazione.

Impariamo dunque a leggere con attenzione le etichette e a considerare a Denominazione d'Origine Protetta e ad Indicazione Geografica Protetta solo i prodotti che riportano il marchio e/o la sigla comunitari.

Per maggiori informazioni utilizzi il nostro servizio gratuito di help-line inoltrando la Sua richiesta tramite il formulario che trova al seguente indirizzo internet <http://www.marchiodimpresa.it/infos.html>

Grazie per l'attenzione.

